

promemoria delle procedure in caso di successione

I. Successione per testamento e successione per legge

- 1. Obblighi in capo ai detentori di testamenti di persona deceduta**
- 2. Documenti da produrre al notaio**
- 3. Obblighi del richiedente la pubblicazione**
- 4. Successione per legge in assenza di testamento**
- 5. Diritti dei familiari: tutela della legittima**

II. Opzioni possibili per i chiamati all'eredità

- 1. Accettazione dell'eredità**
- 2. Rinuncia all'eredità**
- 3. Accettazione con beneficio di inventario**

III. Redazione e presentazione denuncia di successione

- 1. Obblighi in capo ai chiamati alla successione**
- 2. Termini di presentazione della denuncia di successione**
- 3. Documenti necessari per redigere la denuncia di successione**
- 4. Veicoli, polizze bancarie, buoni postali, titoli di stato ed altre esenzioni**

IV. Svincolo somme, titoli o depositi

- 1. Normativa e obblighi istituti di credito**
- 2. Atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, autocertificazione**

V. Pagamento imposta di successione

- 1. Calcolo imposta e soggetti obbligati a versarla**
- 2. Presunzione valori mobiliari ed inventario**

VI. Vendita di immobili ereditati

- 1. Trascrizione accettazione d'eredità o acquisto del legato**
- 2. Trascrizione dell'acquisto del legato**

I. Successione per testamento e successione per legge

1. Obblighi in capo ai detentori di testamenti di persona deceduta

Il passaggio dei beni dal soggetto deceduto ai suoi eredi può avvenire per legge o per testamento.

In presenza di testamento, è questo a regolare la successione, almeno per i beni in esso indicati e fatte salve rivendicazioni da parte di soggetti esclusi o lesi nei diritti di legittima (vedi successivo punto 5). Pertanto, chi ritenga di essere interessato alla successione di un soggetto deceduto dovrebbe innanzitutto accertarsi se esista o meno un testamento.

Sicuramente è d'uopo una minuziosa ricerca nella residenza del defunto, tra le carte conservate, in casseti, casseforti, scrivanie, ecc. Il soggetto potrebbe difatti aver scelto di lasciare le sue ultime volontà nella forma del **testamento olografo** e cioè uno scritto su

semplice foglio di carta, di suo pugno, completo di data e firma. Sovente, il testamento olografo viene consegnato fiduciarmente ad un notaio perchè lo conservi.

Chi sia in possesso o trovi un testamento olografo ed abbia notizia del decesso del testatore deve consegnarlo quanto prima ad un notaio per la pubblicazione (un atto cui sarà allegato il testamento e che verrà registrato nei pubblici uffici a ciò destinati).

Per poter avere informazioni su testamenti depositati presso notaio, o per richiedere la pubblicazione di un testamento reperito, occorrerà esibire un certificato di decesso (o, meglio, un estratto dall'atto di morte)

Il soggetto potrebbe però essersi affidato al notaio per l'intera redazione del testamento, scegliendo quindi la forma del **testamento pubblico**. Anche in questo caso, occorre rivolgersi al notaio esibendo un certificato di decesso o meglio un estratto dall'atto di morte.

Ove il notaio che si suppone detenga il testamento abbia cessato l'attività, occorre rivolgersi per informazioni all'Archivio Notarile Distrettuale, ubicato in ogni capoluogo di provincia (per Rovigo, in Corso del Popolo n.70 - tel 0425 361298).

2. Documenti da produrre al notaio

Per richiedere la pubblicazione di un testamento, oltre al testamento stesso in originale (salvo che esso non sia già in mani del notaio, in virtù di deposito fiduciario) occorrerà consegnare allo stesso:

- un estratto dall'atto di morte
- visure catastali o comunque documenti in possesso degli immobili del defunto
- generalità e residenze dei soggetti chiamati nel testamento
- fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale del richiedente

Il notaio procederà con l'atto di pubblicazione, informerà successivamente i soggetti chiamati nel testamento affinchè possano prenderne visione, curerà la registrazione dell'atto e la comunicazione agli altri uffici pubblici depositari, in particolare la Cancelleria del Tribunale ed il Registro Generale Testamenti, quest'ultimo ubicato a Roma, tel. 06.516411 - fax 06.51641358 - mail e sito web:

registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.page

3. Obblighi del richiedente la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione non ha particolari obblighi di informare parenti od altri soggetti, nè prima nè dopo la pubblicazione stessa. Il regime di pubblicità stabilito per legge e sopra evidenziato è sufficiente garanzia di conoscibilità dell'esistenza di un testamento.

L'unico vero suo obbligo è quello (suindicato) di consegnare il testamento olografo di cui fosse in possesso ad un notaio non appena abbia notizia del decesso del testatore (art. 620 del Codice Civile).

Ove il testamento nomini un esecutore testamentario o disponga lasciti particolari ovvero istituisca fondazioni, sarà il notaio stesso a fornire le informazioni del caso.

E' comunque consigliabile divulgare la notizia dell'esistenza del testamento e della sua avvenuta pubblicazione agli interessati, informalmente, ovvero chiedere al notaio che provveda in tal senso, per evitare malumori e fraintendimenti.

4. Successione per legge in assenza di testamento

In **assenza di testamento**, il Codice Civile agli articoli da 565 a 586 fornisce un elenco di eredi. Le suddette norme, così come tutte le altre richiamate, sono consultabili nel sito Normattiva:

<http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/10/delle-succezioni-legittime>

Per legge, l'eredità è devoluta ai figli/discendenti ed al coniuge; in assenza di figli/discendenti subentrano -unitamente al coniuge- anche fratelli/sorelle e genitori; in assenza di tutti questi l'eredità va ai parenti entro il sesto grado ovvero, mancando anche i parenti, allo Stato.

Può coesistere, per la stessa successione, la devoluzione per legge con quella testamentaria, ove il testamento disponga solo di alcuni beni.

Maggiori informazioni sulle categorie di eredi, sulla rappresentazione, sull'eredità dei parenti, sulla sorte di parenti scomparsi o di cui si ignora l'esistenza, saranno fornite dal notaio.

5. Diritti dei familiari: tutela della legittima

Vi sono soggetti cui la legge garantisce, anche contro un eventuale testamento, una quota di eredità; sono i c.d. "legittimari" e cioè coniuge e figli/discendenti, ovvero -in assenza di discendenti- coniuge e genitori/ascendenti.

Ad essi è riservata una quota del patrimonio del defunto, da calcolarsi tenendo conto anche delle donazioni disposte in vita dal medesimo: se privati dell'eredità, mediante donazioni eseguite in vita dal testatore o testamento che disponga a favore di altri, essi potranno rivendicare la "quota di legittima" esattamente indicata nel Codice Civile agli articoli da 536 a 548

Diversamente da quanto spesso si ritiene, non sono legittimari (e quindi possono essere validamente esclusi con donazioni o per testamento dall'eredità) i fratelli e le sorelle.

II. Opzioni possibili per i chiamati all'eredità

1. Accettazione dell'eredità

L'eredità non si trasmette automaticamente ai soggetti interessati; occorre una loro chiara volontà di accettarla, in forma tacita ovvero espressa, e questo perchè l'erede risponde dei debiti del defunto anche oltre al valore dell'eredità stessa.

La forma più diffusa di accettazione è quella **tacita**, che consiste nel comportamento concludente del soggetto che usa beni dell'eredità (preleva somme, vende beni, continua ad abitare nella residenza del defunto, ecc.). Egli quindi sarà erede senza dover sottoscrivere alcun atto.

L'accettazione **espressa** è invece in un atto in cui il soggetto dichiara espressamente di prendere l'eredità.

Il termine per accettare (e cioè per compiere atti di gestione dell'eredità ovvero per dichiararsi in atto pubblico) è di 10 anni dal decesso. Decorso detto termine senza aver compiuto nessuna di queste attività, l'eredità è persa.

2. Rinuncia all'eredità

Il chiamato che non voglia accettare l'eredità può espressamente rinunciarvi, prima del decorso dei 10 anni, tramite dichiarazione resa a notaio o a cancelliere del tribunale, in atto pubblico (art. 519 e seguenti Codice Civile), ad esempio ove sia chiara la prevalenza delle passività sulle attività.

In questo modo egli eviterà il rischio di essere considerato erede per comportamento concludente e quindi responsabile dei debiti.

La rinuncia beneficerà gli altri chiamati all'eredità, che vedranno accrescere la loro quota. Ove però il rinunciante sia figlio o fratello del defunto, la rinuncia andrà a favore dei suoi figli, i quali subentreranno (per "rappresentazione") nella sua chiamata ereditaria.

3. Accettazione con beneficio di inventario

Qualora il chiamato all'eredità non sia certo del valore (attivo o passivo) dell'eredità, e cioè se prevalgano o meno i debiti, può tutelarsi senza dover necessariamente rinunciare all'eredità tramite l'accettazione beneficiata.

Si tratta di una procedura complessa, in alcuni casi soggetta a termini ristretti (3 mesi dal decesso) ed obbligatoria per gli eredi minori o incapaci.

Ricorrendo queste ipotesi, si consiglia di rivolgersi quanto prima al notaio per maggiori

informazioni sulla procedura, sui termini, sui costi.

III. Redazione e presentazione dichiarazione di successione

1. Obblighi in capo ai chiamati alla successione

Definito e controllato il titolo ereditario (legge o testamento), la seconda incombenza è quella di dichiarare al fisco il valore dell'eredità.

Il documento con cui si adempie a questo obbligo è la **dichiarazione di successione**, che ha valore solo fiscale e serve all'unico scopo di versare le imposte dovute. Le dichiarazioni di successione non comporta accettazione dell'eredità e può essere redatta, firmata e presentata (all'Agenzia delle Entrate competente nel luogo di ultima residenza del defunto) anche da uno solo degli interessati alla successione.

Non esiste una competenza esclusiva per la dichiarazione di successione: l'incarico può essere affidato ad un notaio ma anche ad altri professionisti ovvero istituzioni (patronati e CAF), come pure essere svolto direttamente l'interessato, avvalendosi di modelli reperibili anche nel sito dell'Agenzia delle Entrate:

Dall'1 gennaio 2019 la dichiarazione di successione deve essere redatta **telematicamente**, secondo procedure indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate (menù "Cosa devi fare", sottomenù "Dichiarare" e quindi "Dichiarazione di successione")

Si consiglia, data la delicatezza della materia ed i rischi di sanzioni, di rivolgersi a personale serio e preparato. La disciplina normativa è contenuta nel D.Lgs. 346/90.

2. Termini di presentazione della dichiarazione di successione

Il termine massimo di presentazione è di 1 anno dal decesso, salvo ipotesi particolari da valutare assieme al notaio o al soggetto incaricato di eseguirla.

Il ritardo nella presentazione comporta sanzioni in capo agli eredi.

Come verrà meglio illustrato in seguito, la mancata presentazione della dichiarazione di successione impedisce di riscuotere somme o svincolare titoli presso istituti bancari e postali, nonché di disporre (es. vendere o ipotecare) immobili della successione.

3. Documenti necessari per redigere la dichiarazione di successione

Per compilare esattamente e presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione occorre avere:

- un certificato di decesso (anche se poi si utilizzerà l'autocertificazione)
- copia del testamento pubblicato, se esistente
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i chiamati all'eredità
- certificazioni bancarie (o postali o delle società di investimento) attestanti il valore dei titoli in deposito ed il saldo di conti correnti o libretti, alla data del decesso. Per poter fornire informazioni senza ledere la privacy, l'istituto (banca, poste ecc.) chiederà un certificato di decesso ed una autocertificazione che attesti il grado di parentela. Per maggiori dettagli occorre interpellare l'istituto medesimo
- visure catastali o carte in genere delle proprietà immobiliari
- valori di aziende o quote di società del defunto, da richiedere al commercialista che ne cura la contabilità
- per i terreni di cui sia incerta la destinazione (agricola o edificabile), un certificato di destinazione urbanistica, da richiedere al Comune ove essi si trovano allegando copia della mappa catastale (eventualmente, vi può provvedere il notaio od il professionista incaricato della redazione)

Nella dichiarazione di successione verranno indicati i valori di ciascun cespite e da essi verranno calcolate parte delle imposte (e cioè le **imposte "ipotecaria" e "catastale"**), che gli eredi dovranno versare al fisco preventivamente, tramite modello bancario F23. L'importo

esatto verrà autoliquidato dal soggetto incaricato della redazione della denuncia, a seconda delle agevolazioni (ad es. primacasa) di cui gli eredi intendono avvalersi.

La dichiarazione di successione firmata, unitamente ai relativi allegati ed alla ricevuta di pagamento delle imposte, dovrà essere recapitata all'Agenzia delle Entrate competente nel termine suindicato (e cioè generalmente 1 anno dal decesso).

4. Veicoli, polizze bancarie, buoni postali, titoli di stato ed altre esenzioni

Alcuni beni sono esenti da imposta di successione, per cui di norma non sono riportati nella dichiarazione di successione e -conseguentemente- possono essere svincolati/venduti/utilizzati indipendentemente dalla presentazione di quella. Si tratta di: veicoli iscritti al PRA, polizze bancarie, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.), buoni postali.

La legge esenta inoltre la famiglia nucleare (coniuge e ascendenti/discendenti) dal presentare la dichiarazione di successione se nell'eredità non vi sono immobili ed il totale dei valori mobiliari (conti, depositi bancari, titoli, società, aziende, ecc.) non supera €. 100.000

IV. Svincolo somme, titoli o depositi

1. Normativa e obblighi istituti di credito

Gli istituti di credito, le società finanziarie, gli istituti postali hanno il divieto di svincolare le somme ed i titoli intestati al defunto finchè non sia data prova della presentazione della denuncia di successione.

Detta prova consiste in un apposito certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, in formato digitale (con bollo pagato telematicamente) ove richiesto già al momento della presentazione della denuncia di successione.

Assieme a detto certificato, l'istituto normalmente richiede:

- copia autentica del testamento, se esistente;
- copia documento di identità e codice fiscale di ciascun erede;
- atto di notorietà o autocertificazione (si veda il paragrafo che segue)

oltre naturalmente alla presenza contestuale di tutti gli interessati (eredi e cointestatari del conto).

Si consiglia di recarsi in banca muniti delle coordinate IBAN del proprio conto, dove si vuole venga versato il saldo della quota di spettanza; salvo che per importi minimi, non sarà possibile chiedere alla banca la liquidazione in contanti delle somme.

2. Atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, autocertificazione

L'**atto di notorietà** consiste in una dichiarazione giurata, resa avanti notaio o Cancelliere del Tribunale, da parte di due testimoni estranei all'eredità, non parenti del defunto nè degli eredi. Essi dovranno attestare sotto responsabilità penale che oltre ai soggetti chiamati all'eredità (di cui renderanno le esatte generalità e grado di parentela) non ve sono altri cui la legge riserva quota di eredità.

L'istituto svincolerà le somme a favore dei soggetti indicati in detto atto, esclusa ogni sua responsabilità nei confronti di altri soggetti che, pur dimostrando il proprio diritto all'eredità, non fossero stati dichiarati in quello.

Per detto motivo, i due testimoni dovrebbero essere persone che ben conoscevano il defunto (amici di famiglia, colleghi di lavoro, vicini di casa ecc.).

L'atto di notorietà è un atto che soggiace ai normali oneri fiscali ed amministrativi, per cui ha un costo.

Ove l'Istituto vi acconsenta, esso può essere sostituito da una **dichiarazione sostitutiva** (atto redatto e sottoscritto dal diretto interessato, senza testimoni, ed autenticato da notaio o funzionario comunale) ovvero da una **autocertificazione** (atto redatto e sottoscritto resa dal diretto interessato, senza testimoni, senza autenticazione di firma, con allegata copia di valido documento di identità). Forma ed effetti di questi due atti sono pressochè equivalenti e le

differenze tra essi minime, per cui non è raro che si utilizzi il nome del primo per indicare anche il secondo.

In entrambi sarà lo stesso interessato (e quindi l'erede) ad attestare sotto responsabilità penale che oltre ai soggetti chiamati all'eredità (di cui renderà le esatte generalità e grado di parentela) non ve sono altri cui la legge riserva quota di eredità.

Uno schema di autocertificazione è reperibile anche nel sito:

https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/api/content/download?id=60141b4efa2fa900d65cacd3

La dichiarazione sostitutiva e l'autocertificazione non sono soggetti ad oneri fiscali, per cui il loro costo è quasi nullo.

Data l'importanza delle conseguenze per l'Istituto, è assoluta discrezionalità del medesimo accettare la dichiarazione sostitutiva/autocertificazione ovvero pretendere l'atto di notorietà (vedasi gli articoli 2 e 71 del DPR. 445/2000).

V. Pagamento imposta di successione

1. Calcolo imposta e soggetti obbligati a versarla

Entro i successivi 3 anni l'Agenzia delle Entrate liquiderà l'ulteriore imposta (la vera "**imposta di successione**"), ove dovuta, e notificherà a ciascun erede la richiesta di versamento indicando il termine massimo (di norma 90 giorni) per ottemperare. L'Agenzia comunicherà lo stesso importo a tutti, e cioè il complessivo, per cui saranno gli eredi a dividerselo secondo le quote spettanti.

La legge stabilisce delle franchigie di esenzione per gli eredi legati da stretti vincoli familiari al defunto:

- figli, coniuge e genitori sono esenti dall'imposta di successione fino ad euro 1.000.000 ciascuno;
- fratelli e sorelle sono esenti fino ad euro 100.000 ciascuno.

Per cui a dette categorie di eredi non verrà chiesto altro dopo la presentazione tempestiva della successione ed il corretto versamento delle imposte ipotecarie e catastali, se l'asse ereditario non dovesse superare i detti importi.

Per le altre categorie di eredi, ovvero per i suddetti "familiari stretti" nel caso di superamento delle franchigie, le aliquote di imposta sono:

- discendenti, ascendenti e coniuge = 4% sull'importo eccedente -ciascuno- €. 1.000.000
- fratelli e sorelle = 6% sull'importo eccedente -ciascuno- €. 100.000
- altri parenti collaterali fino al IV grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al III grado = 6% sull'intero valore ricevuto
- altri parenti ed estranei = 8% sull'intero valore ricevuto

2. Presunzione valori mobiliari ed inventario

La normativa fiscale sull'imposta di successione contiene una presunzione di esistenza nel patrimonio ereditario di valori mobiliari generici (quali denaro contanti, gioielli e mobilia) non riscontrabile dal fisco, pari al 10% del valore imponibile dato da immobili, conti bancari, titoli, aziende, società, ecc.

Questo significa che l'Agenzia delle Entrate calcolerà l'imposta con le aliquote succitate sul valore globale indicato in dichiarazione di successione aumentato di un 10%.

La presunzione può essere vinta dal contribuente presentando, in allegato alla dichiarazione di successione, un inventario formale -redatto da notaio o pubblico ufficiale a ciò abilitato-dell'eredità, naturalmente ove convenga farlo in relazione ai costi fissi dell'atto (che il notaio o il soggetto incaricato della successione vi potrà comunicare)

VI. Vendita di immobili ereditati

1. Trascrizione accettazione d'eredità

Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, vi sarà un ultimo adempimento a "chiusura" della vicenda ereditaria, quando gli **eredi** vorranno vendere (o comunque disporre dei beni ereditati).

Poichè la denuncia di successione, come specificato sopra, ha solo valenza fiscale e non implica formale accettazione di eredità, in caso di vendita (o altri atti di disposizione dei beni ereditati) il notaio incaricato avviserà della necessità di trascrivere l'accettazione nei Registri Immobiliari, con costo a carico degli eredi.

Solo così verrà "consolidata" la successione, senza rischi per l'acquirente; il notaio incaricato della vendita fornirà maggiori dettagli, un riassunto dei quali è contenuto alla pagina:

https://notaicastellani.it/public/documenti/trascrivere_accettazione_eredita.pdf

2. Trascrizione dell'acquisto del legato

Se l'immobile venne devoluto al soggetto non a titolo di eredità bensì di **legato**, la trascrizione del suo acquisto sarà stata di norma effettuata dal notaio che ha pubblicato il testamento contenente il legato stesso, per cui non occorrerà ripeterla in sede di vendita.

La distinzione tra successione come erede o come legatario è complessa ma può sinteticamente riassumersi così:

- l'erede subentra, per legge o per testamento, in una quota dell'eredità e risponde dei debiti anche oltre al valore di quanto ricevuto;
- il legatario riceve per testamento solo singoli beni, esattamente individuati, e non risponde dei debiti.

PROMEMORIA DEGLI ADEMPIMENTI

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Per qualsiasi informazione:

Studio Notarile Castellani - Via Angeli, 30 - 45100 ROVIGO (centro città)

tel. 0425.24089

mail: pcastellani@notariato.it

mail: fiorella@notaicastellani.it (incaricata: sig.ra **Fiorella Raimondo**)